

Manutenzione del territorio: osservazioni al disegno di legge AC 1304/AC 1123 e possibili criticità

Premessa

La manutenzione del territorio è un'azione indispensabile per la tutela delle zone rurali e della loro agricoltura. Gli ultimi decenni hanno tuttavia visto un minore interesse nei confronti delle azioni di manutenzione, non identificando di fatto un Ente preciso per lo sviluppo di un vero e proprio piano di azione. Gli eventi climatici estremi che si verificano sempre più di frequente con le loro drammatiche conseguenze hanno acceso i riflettori su questa tematica e sulla necessità di riconoscere a chi il territorio lo vive e lo cura un ruolo. È indubbio che l'agricoltore possa concorrere alla protezione del territorio stesso attraverso azioni di prevenzione, grazie alla presenza quotidiana e la conoscenza capillare del territorio.

Da qui nascono alcune considerazioni preliminari di natura tecnica e altre più di principio. In primo luogo, è necessario tenere a mente, ai fini del riconoscimento dell'agricoltore come attore disponibile e attivo nell'attività di manutenzione e tutela, che il settore agricolo nazionale è costituito in gran parte da aziende di piccole dimensioni, spesso a conduzione familiare, e che risulta quindi necessario trovare uno strumento normativo adatto per tale tipologia di impresa. Infatti, le necessità e potenzialità di aziende di piccole dimensioni differiscono in maniera sostanziale da realtà più grandi e strutturate. Inoltre, specificatamente per i Vignaioli Indipendenti, lo stesso *modus operandi* di produzione è a tutela dell'ambiente e del territorio: le pratiche agricole sostenibili sono uno dei capisaldi di un territorio in salute. Le sole opere tecniche di manutenzione risulteranno sempre sterili se il mondo produttivo non intraprenderà una riflessione su come e quanto produrre. A questo si aggiunge che già ora tali figure portano avanti azioni di manutenzione a proprie spese, al fine di tutelare non solo la propria produzione, ma anche il territorio più in generale.

In ultimo, il riconoscimento del ruolo sociale che hanno gli agricoltori in termini di protezione e valorizzazione del territorio e del paesaggio da parte del legislatore nazionale risulta essere completamente in linea con i principi portati avanti dall'Europa.

I disegni di legge AC 1304 – AC 1123 e le loro criticità

La Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti – FIVI – accoglie con favore i disegni di legge attualmente esaminati presso la XIII Commissione Agricoltura della Camera ovvero *AC 1304 - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura* e *AC 1123 - Riconoscimento della figura dell'agricoltore e dell'allevatore custodi dell'ambiente e del territorio e delega al governo per la tutela e la promozione dell'attività da essi svolta*.

L'attuale lavoro che si sta portando avanti in sede parlamentare è un segnale evidente di recepimento da parte del legislatore delle urgenze del mondo agricolo e delle zone rurali più in generale di fronte ad eventi calamitosi estremi. Il riconoscimento nella figura dell'agricoltore di un ruolo centrale e strategico nella tutela del territorio è da considerarsi senz'altro un primo e fondamentale passo per garantire un maggiore controllo sul e del territorio.

Al fine di portare un contributo propositivo ai lavori parlamentari, la scrivente intende evidenziare alcune criticità presenti negli attuali testi in esame presso la XIII Commissione e possibili miglie, in particolare:



- i. La definizione di agricoltore custode è già prevista dalla normativa nazionale, specificatamente dalla legge n. 194/2015¹, che all'art. 2 definisce agricoltori custodi “coloro che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola ovvero in situ, delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica”. Non risulta quindi chiaro se il presente disegno di legge intenda sostituire la definizione offerta dalla legge n. 194/2015 o se queste debbano essere lette insieme. Si ritiene che l'attuale proposta compia un cambiamento sostanziale, riconoscendo il contributo essenziale di chi il territorio lo lavora e lo vive, attraverso azioni di contrasto al consumo del suolo, all'abbandono dei territori, oltre a quotidiane opere di manutenzione e salvaguardia.
- ii. In merito alle azioni descritte, in particolare all'art. 2, comma 1 dell'AC 1304, resta da comprendere se le azioni elencate in particolare al punto a), “manutenzione del territorio attraverso attività di sistemazione, di salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale e pulizia del sottobosco, nonché cura e mantenimento dell'assetto idraulico e idrogeologico e difesa del suolo e della vegetazione da avversità atmosferiche e incendi boschivi”, siano da considerarsi alternative o debbano essere intraprese tutte al fine di essere riconosciuti come custodi.
- iii. In terzo luogo, i Vignaioli Indipendenti esprimono timore in merito al rischio di burocratizzazione per le aziende: la scrivente evidenzia la possibilità che le pratiche sia per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode da parte delle Regioni e Province Autonome nonché le procedure dei contratti di collaborazione e della relativa rendicontazione delle azioni intraprese possano diventare farraginose e lente, mettendo le aziende di fronte ad ulteriori adempimenti burocratici e rischiando in tal senso di ottenere poca adesione nei confronti di questa importante iniziativa. A tal proposito si ricorda infatti che già il decreto legislativo n. 228/2001² ha introdotto la possibilità per le amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli per favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione e alla manutenzione del territorio: al fine di garantire un impatto pratico concreto, risulta essenziale mettere le amministrazioni e le aziende agricole di fronte a procedure burocratiche snelle ed immediate.
- iv. Infine, si intende porre l'accento sulla previsione di una possibile formazione per gli agricoltori custodi: al fine di assicurare un impatto concreto, è necessario che gli agricoltori siano anche a conoscenza degli Enti e delle figure che devono e/o possono essere coinvolti nell'azione di manutenzione. Pertanto, la scrivente propone di inserire all'art. 3 un ulteriore comma che preveda l'impegno da parte delle Regioni e Province Autonome di programmare una breve formazione per gli agricoltori riconosciuti custodi.

Lorenzo Cesconi

Presidente Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti - FIVI

¹ Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare:
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/11/15G00210/sg%20>

² Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57:
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/06/15/001G0272/sg>